SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1994, n. **428.**

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario . . . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1994, n. **429.**

Interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1993.

Modificazione al regolamento per la gestione del fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1994.

Determinazione dell'ammontare del premio destinato ai lungometraggi nazionali ai quali venga rilasciato l'attestato di qualità . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1994.

Determinazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1994.

Determinazione della quota degli utili da reinvestire da parte delle emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice. Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 9 maggio 1994.

Rideterminazione della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato . . . . Pag. 8

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 15 aprile 1994.

Formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1994-95 . . . . Pag. 11

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 13 giugno 1994.

Determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Preturo - L'Aquila . . . . Pag. 15

Ministero della sanità

ORDINANZA 4 giugno 1994.

Condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Revoca del finanziamento del progetto FIO '86 della regione Calabria n. 277 «Strada di collegamento tra le superstrade dei "Due Mari" e del "Medio Savuto", attraverso la comunità del Reventino» . . . . Pag. 18

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Modificazioni da apportare alla deliberazione 12 maggio 1988 concernente l'ammissione a finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . . . . Pag. 18

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 142 denominato «Sistemazione idraulica del fiume Amaseno nella tratta valliva compresa tra il Ponte della Mole e località Madonna del Ponte nell'ambito della regione Lazio» . . . . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 5 denominato «Palazzo dei Principe in S. Nicola Arcella». Pag. 19

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revoca, nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione, del finanziamento complessivo di lire 148.809 milioni, disposto a favore di interventi nelle regioni Calabria, Campania e Sicilia. Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio nazionale delle ricerche

DECRETO PRESIDENZIALE 23 maggio 1994.

Modificazione all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine al cambio di denominazione del: Centro di studio per la immunogenetica e la istocompatibilità, Torino in «Centro di studio dell'immunogenetica e l'oncologia sperimentale»; Centro di studio sulla chimica degli antiparassitari, Perugia in «Centro di studio sulla chimica e biochimica dei fitofarmaci»; Centro di studio per il miglioramento sanitario da patogeni generalizzati delle colture agrarie, Milano in «Centro di studio per il miglioramento sanitario delle colture agrarie». (Provvedimento n. 12869) . . . . Pag. 21

Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 9 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 26

Istituto universitario navale di Napoli

DECRETO RETTORALE 29 marzo 1994.

Rettifica al decreto rettorale 7 dicembre 1993 concernente modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 29

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 29

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Sospensione di autorizzazione alla società «Danubio fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende. Pag. 31

Università dell'Aquila: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 31

Università di Bari: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 32

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1994) . . . . Pag. 32

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1994, n. **428.**

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la Ferrovia dello Stato S.p.a. ha affidato alla T.A.V. S.p.a. la realizzazione del quadruplicamento veloce dell'asse Torino-Milano-Napoli;

Considerato che occorre pervenire alla definizione dei rapporti contrattuali in corso ed alla concreta realizzazione degli interventi finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, nonché procedere all'ammodernamento ed al completamento del tratto ferroviario Saronno-Malpensa, semplificando alcune procedure in materia di costruzioni aeroportuali;

Considerato che l'attuazione dei relativi investimenti determinerà un forte sostegno e rilancio dei livelli occupazionali nei rispettivi settori, che versano attualmente in condizioni di grave crisi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure idonee a soddisfare le indicate esigenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione nel 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per consentire alla T.A.V. S.p.a., concessionaria della realizzazione del sistema ferroviario Alta Velocità, di porre in essere le proprie attività tecnico-imprenditoriali, preliminari alla costruzione delle opere, alle conferenze dei servizi di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

1. Nell'ambito dei programmi finanziati dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per l'ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa ed al fine di consentire il completamento degli interventi stabiliti e ritenuti prioritari, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a definire con gli affidatari delle concessioni integrate gli interventi prescelti immediatamente realizzabili sulla base delle progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi.

Art. 3.

1. Le disponibilità dei capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono esserlo per il finanziamento delle opere necessarie al completamento del tratto ferroviario Saronno-Malpensa, in relazione al potenziamento dell'aeroporto di Milano-Malpensa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle ulteriori esigenze finanziarie per la realizzazione delle predette opere si provvede, nel limite di lire 100 miliardi, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri obbligatori degli enti locali, il Ministro dei trasporti e della navigazione promuove, ove necessario, apposite conferenze di servizi ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo i termini entro i quali le conferenze stesse devono essere concluse.

Art. 4.

1. L'abrogazione del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deve intendersi riferita agli articoli 2, 7 e 8, che disciplinano materie attinenti la circolazione stradale.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*
DINI, *Ministro del tesoro*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0468

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1994, n. **429.**

Interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di completare le strutture, le dotazioni informatiche e gli impianti di sicurezza del complesso giudiziario della città di Napoli che, nel prossimo ottobre, ospiterà parte dei lavori della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, per la lotta alla criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere, con le procedure previste dal presente decreto, al completamento delle strutture strumentali ed informatiche, nonché degli impianti di sicurezza dell'intero complesso giudiziario di Napoli ai fini di consentire lo svolgimento di parte dei lavori della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, per la lotta alla criminalità, organizzata in condizioni di piena sicurezza e funzionalità.

2. Per la scelta dei contraenti e la determinazione degli interventi, da adottare ai sensi del comma 1, la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia richiede il parere di una speciale commissione, composta dal prefetto di Napoli, dal sindaco di Napoli, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, che possono delegare un proprio rappresentante, nonché da due magistrati designati dal direttore generale degli affari civili, di cui uno in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia e l'altro in servizio presso gli uffici giudiziari di Napoli. La commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato.

3. All'attuazione degli interventi provvede il direttore generale degli affari civili, o un suo delegato.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Le spese relative agli interventi indicati nel comma 1 restano a carico degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1994.

6. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0469

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1993.

Modificazione al regolamento per la gestione del fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL SOTTOSEGRETARIO
DELEGATO COMPETENTE
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Considerata la necessità di modificare l'art. 8 del decreto ministeriale 30 agosto 1966 - Regolamento per la gestione del fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, a causa della particolare situazione congiunturale in cui versa la produzione cinematografica nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 30 agosto 1966, viene così modificato:

L'erogazione dei contributi verrà effettuata a decorrere dalla prima quota successiva alla data della delibera del Comitato, anche con il recupero degli interessi pagati sulle quote precedenti. Qualora il film non venga riconosciuto nazionale entro il periodo di ammortamento del mutuo, la B.N.L. - S.C.C.T. S.p.a., dovrà recuperare i contributi corrisposti gravandoli degli interessi legali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 16 novembre 1993

Il Sottosegretario delegato per il turismo e lo spettacolo
MACCANICO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1994
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 10

94A4299

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1994.

Determinazione dell'ammontare del premio destinato ai lungometraggi nazionali ai quali venga rilasciato l'attestato di qualità.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 156, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti a favore del cinema;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26;

Considerata la necessità di fissare per il 1994 l'ammontare del premio destinato ai lungometraggi nazionali ai quali venga rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'art. 8 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato dall'art. 4 del predetto decreto-legge e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare del premio da assegnare ai lungometraggi nazionali indicati in premessa è fissato per l'esercizio 1994 in L. 400.000.000.

Art. 2.

Qualora il produttore cinematografico depositi presso la Cineteca nazionale del Centro sperimentale di cinematofrafia l'interpositivo e l'internegativo del film

premiato, oltre la copia positiva l'ammontare del premio di qualità è aumentato della somma di L. 50.000.000, da attribuire esclusivamente a favore dello stesso produttore cinematografico.

Roma, 29 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1994
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 11

94A4300

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1994.

Determinazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO QUALE AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 29, che reca interventi urgenti in favore del cinema, convertito nella legge n. 153 del 1° marzo 1994;

Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 26 del 1994, che ha affidato la gestione di fondi statali a sostegno dell'attività cinematografica alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.;

Visto l'art. 16 del decreto-legge n. 26 del 1994 che ha istituito un fondo denominato «fondo di garanzia» che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge;

Ritenuta la necessità di fissare le modalità di gestione del fondo di garanzia e di stabilirne i principi e i criteri;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del fondo di garanzia di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto-legge n. 26 del 14 gennaio 1994, affidata per tre anni alla Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito cinematografico e teatrale S.p.a., è disciplinata secondo le disposizioni del presente decreto.

La relativa contabilità dovrà essere tenuta separata da quella degli altri fondi e delle altre attività della Sezione.

Art. 2.

La dotazione del fondo è costituita dagli accantonamenti che dovranno essere operati a valere sulle disponibilità di cui alla legge n. 819 del 1971 destinate alla produzione, distribuzione ed esportazione in unica soluzione al momento della erogazione dei mutui per i film dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della legge n. 1213/1965, in misura pari rispettivamente al 70% ed al 90% dell'importo dei mutui stessi.

Art. 3.

La garanzia assiste i mutui contratti da imprese italiane per:

a) la produzione di film nazionali di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale.

Per tali film la garanzia opera per il 70% dell'importo dei mutui;

b) la produzione di film nazionali di lungometraggi di cui all'art. 28 della legge n. 1213/1965.

Per tali film la garanzia opera per il 90% dell'importo dei mutui;

c) la distribuzione di film nazionali di lungometraggi di interesse culturale nazionale e quelli aventi rilevanti finalità culturali e artistiche di cui all'art. 28 della legge n. 1213/1965.

Ai fini della determinazione dei costi si applica quanto previsto al comma 2, art. 10, del decreto-legge n. 26/1994, nei limiti di un quarto dei tetti fissati per la produzione, ferme restando le percentuali di intervento.

La garanzia opera per il 70% dei mutui contratti per la distribuzione di film di interesse culturale nazionale e per il 90% per i film di cui all'art. 28;

d) l'esportazione di film nazionali di lungometraggio di interesse culturale nazionale e di quelli aventi rilevanti finalità culturali di cui all'art. 28.

Ai fini della determinazione dei costi si applica quanto previsto al comma 2, art. 10, del decreto-legge n. 26/94, nei limiti di un quarto dei tetti previsti per la produzione, ferme restando le percentuali d'intervento.

La garanzia opera per il 70% dei mutui per l'esportazione di film d'interesse culturale e il 90% per i film di cui all'art. 28.

Art. 4.

La garanzia opera in via sussidiaria al realizzo dei proventi per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 2, assistendoli per la loro durata così come è regolata per

i mutui concessi in base alla legge n. 819 del 1971 ovvero ai sensi dell'art. 28 della legge n. 816, e successive modificazioni.

Art. 5.

La B.N.L. - S.C.C.T. S.p.a. deve, alla fine di ogni semestre, comunicare all'Autorità competente per lo spettacolo la situazione contabile del Fondo di garanzia, specificando le quote non utilizzate o resesi disponibili per estinzione dei mutui, che dovranno risultare in aumento delle disponibilità del Fondo d'intervento di cui alla legge n. 819 del 1971.

Art. 6.

Le imprese beneficiarie dei mutui di cui al presente decreto dovranno evidenziare i risultati di gestione e di operatività di ogni singola iniziativa produttiva, distributiva e di esportazione, inviando, entro tre mesi dal termine finale per l'ammortamento del mutuo, la relativa documentazione contabile alla B.N.L. - S.C.C.T. S.p.a.

Tale documentazione dovrà essere accompagnata da una relazione da parte di società di certificazione e di revisione nazionali legalmente riconosciute, quali quelle approvate secondo gli elenchi ufficiali presso la Consob.

La relazione dovrà essere trasmessa anche all'Autorità competente dello spettacolo.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1994
Registro n. 1 Turismo, foglio n 13

94A4301

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1994.

Determinazione della quota degli utili da reinvestire da parte delle emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO QUALE AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema;

Visto l'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, concernente lo sfruttamento televisivo di opere filmiche;

Considerato che il terzo comma del predetto art. 55 pone, per le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, l'obbligo di reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili stabilita annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo;

Considerata la necessità di dover pertanto provvedere alla determinazione della predetta quota per l'anno 1994;

Ritenuto opportuno in sede di prima applicazione della norma non discostarsi dalla quota minima prevista;

Sentita la Commissione centrale per la cinematografia;

Decreta:

Art. 1.

1. Le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota pari al 10% degli utili conseguiti nell'anno 1994.

2. Della quota di cui al comma precedente, almeno il 60% deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione della presente norma, l'andamento di esercizio deve essere certificato da una società di revisione legalmente riconosciuta.

2. Il reinvestimento deve avvenire entro l'esercizio finanziario 1996.

3. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente è tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1994
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 12

94A4302

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 maggio 1994.

Rideterminazione della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1990 con il quale è stata da ultimo rideterminata la tassa d'ingresso negli istituti d'antichità e d'arte dello Stato e successivi decreti ministeriali di modifica;

Considerata la necessità di riesaminare la disciplina tariffaria attualmente in vigore nei musei statali al fine di adeguarla alle esigenze del progetto di valorizzazione del sistema museale nazionale, anche attraverso la riscossione automatica del biglietto d'ingresso;

Sentito il parere del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso degli istituti d'antichità e d'arte dello Stato, nella riunione del 10 e del 18 febbraio 1994, il quale ha proposto l'imposizione di tre fasce di prezzo da L. 4.000, L. 8.000 e L. 12.000, tenuto conto della complessità che caratterizza il patrimonio culturale nazionale, con decorrenza dal 15 settembre 1994;

Ritenuto opportuno istituire in particolare la tassa d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo in Padula, al Museo archeologico nazionale di Venosa e alla Pinacoteca nazionale di Cagliari, come proposto dalle competenti Soprintendenze rispettivamente con nota n. 3979 del 17 febbraio 1993, n. 12371 del 20 ottobre 1992 e n. 3087 del 13 aprile 1993;

Rilevata inoltre la necessità di portare la tassa a L. 4.000 per l'ingresso al Cenacolo Vinciano di Milano e a L. 8.000 per l'ingresso al Museo e Galleria di Capodimonte a Napoli, a causa dei lavori di restauro attualmente in corso e di ripristinarla a L. 12.000 per entrambi gli istituti a conclusione dei lavori stessi;

Considerata l'opportunità di accogliere la proposta di revoca della tassa di ingresso alla Casa di Giovanni Pascoli in San Mauro Pascoli ed alla Villa Romana di Minori, tenuto conto nel primo caso dello scarso numero di visitatori in relazione alle spese di esazione della tassa e nel secondo della limitata fruibilità della zona archeologica, acquisita al demanio dello Stato solo in minima parte;

Decreta:

Con decorrenza dal 15 settembre 1994 la tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato è rideterminata nella misura indicata a fianco di ciascun istituto incluso nell'elenco allegato al presente decreto.

È revocata con analoga decorrenza la tassa d'ingresso alla Casa di Giovanni Pascoli in San Mauro Pascoli e alla Villa Romana di Minori e istituita la tassa d'ingresso di L. 4.000 alla Certosa di San Lorenzo in Padula, al Museo archeologico nazionale di Venosa e alla Pinacoteca nazionale di Cagliari.

La tassa d'ingresso disciplinata col presente decreto a L. 4.000 per il Cenacolo Vinciano di Milano e a L. 8.000 per il Museo e Galleria di Capodimonte sarà rideterminata per entrambi a L. 12.000 a conclusione dei lavori di restauro al momento in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: RONCHEY

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 103

ALLEGATO

Località	Denominazione istituto	Tassa d'ingresso lire
Piemonte:		
Agliè (Torino)	Castello ducale	4.000
Gavi (Alessandria)	Forte di Gavi	4.000
Moncalieri	Castello di Moncalieri	4.000
Racconigi	Castello di Racconigi	4.000
Torino	Palazzo reale	8.000
Torino	Museo di antichità	8.000
Torino	Museo antichità egizie	12.000
Torino	Armeria reale	8.000
Torino	Galleria sabauda	8.000
Liguria:		
Genova	Galleria di Palazzo reale	8.000
Genova	Galleria di Palazzo Spinola	8.000
Luni Ortonovo (La Spezia)	Museo archeologico	4.000
Ventimiglia	Museo preistorico «B. Rossi»	4.000

Località	Denominazione istituto	Tassa d'ingresso lire
Lombardia:		
Capo di Ponte (Brescia)	Parco nazionale incisioni rupestri	8.000
Desenzano del Garda	Villa romana	4.000
Mantova	Museo di Palazzo ducale	12.000
Milano	Cenacolo Vinciano	4.000
Milano	Pinacoteca di Brera	8.000
Sirmione (Brescia)	Castello Scaligero	8.000
Sirmione (Brescia)	Grotte di Catullo	8.000
Teglio (Sondrio)	Palazzo Besta	4.000
Vigevano (Pavia)	Castello Sforzesco	4.000
Friuli-Venezia Giulia:		
Aquileia (Udine)	Museo archeologico e cripta degli scavi della Basilica di S. Maria Assunta	8.000
Cividale del Friuli (Udine)	Museo archeologico naz.	4.000
Trieste	Museo del castello Miramare	8.000
Veneto:		
Adria (Rovigo)	Museo archeologico naz.	4.000
Este (Padova)	Museo nazionale Atestino	4.000
Q. d'Altino (Venezia)	Museo archeologico	4.000
Strà (Venezia)	Villa nazionale Pisani	8.000
Venezia	Galleria dell'Accademia	12.000
Venezia	Galleria «G. Franchetti»	4.000
Venezia	Museo archeologico	4.000
Venezia	Museo d'arte orientale	4.000
Emilia-Romagna:		
Bologna	Pinacoteca nazionale	8.000
Ferrara	Casa Romei	4.000
Ferrara	Museo archeologico naz.	8.000
Ferrara	Pinacoteca nazionale	8.000
Langhirano	Castello di Torrechiara	4.000
Marzabotto	Museo etrusco	4.000
Modena	Galleria e museo estense	8.000
Parma	Farmacia storica di San Giovanni	4.000
Parma	Galleria nazionale	8.000
Parma	Museo archeologico naz.	4.000
Parma	Teatro Farnese	4.000
Ravenna	Mausoleo di Teodorico	4.000
Ravenna	Museo nazionale	8.000
Russi (Ravenna)	Villa romana	4.000
Sarsina (Forlì)	Museo arch. Sarsinate	4.000
Veleia (Piacenza)	Area archeologica	4.000
Toscana:		
Arezzo	Museo archeologico statale «C. Clinio Mecenate»	8.000
Arezzo	Museo statale medievale e moderno	8.000
Calci (Pisa)	Certosa monumentale	8.000
Chiusi (Siena)	Museo archeologico naz.	4.000
Firenze	Cappelle medicee	8.000
Firenze	Cenacolo del Perugino	4.000
Firenze	Cenacolo di Andrea Del Sarto a San Salvi	4.000
Firenze	Galleria dell'Accademia	12.000
Firenze	Galleria degli Uffizi	12.000
Firenze	Galleria Palatina e appartamenti monumentali	12.000
Firenze	Museo archeologico	8.000
Firenze	Museo degli Argenti	8.000
Firenze	Museo naz. del Bargello	8.000
Firenze	Museo di Palazzo Davanzati	4.000
Firenze	Museo di San Marco	8.000
Firenze	Museo dell'opificio delle pietre dure	4.000
Firenze	Villa della Petraia e giardino della Villa medicea di Castello	4.000
Firenze	Giardino di Boboli	4.000
Firenze	Giardino e Villa medicea di Poggio a Caiano	4.000
Firenze	Villa medicea «Cerreto Guidi»	4.000
Isola d'Elba	Luoghi napoleonici	8.000
Lucca	Museo nazionale di Villa Guinigi	4.000
Lucca	Pinacoteca nazionale e museo di Palazzo Mansi	8.000
Pisa	Museo naz. di San Matteo	8.000
Siena	Museo archeologico	4.000
Siena	Pinacoteca nazionale	8.000
Marche:		
Ancona	Museo archeologico naz.	4.000
Gradara (Pesaro)	Rocca demaniale	8.000
Senigallia	Rocca Roveresca	4.000
Urbino	Galleria naz. delle Marche	8.000
Umbria:		
Gubbio (Perugia)	Palazzo ducale	4.000
Perugia	Galleria naz. dell'Umbria	8.000
Perugia	Ipogeo dei Volumni	4.000
Perugia	Museo naz. archeologico	4.000

Località	Denominazione istituto	Tassa d'ingresso lire
Abruzzo:		
Chieti	Museo nazionale archeologico	8.000
L'Aquila	Museo nazionale d'Abruzzo	8.000
Lazio:		
Bagnaia (Viterbo)	Villa Lante	4.000
Caprarola	Palazzo Farnese	4.000
Cerveteri	Tombe etrusche e museo	8.000
Civita Castellana	Museo agrofalisco e Forte S. Gallo	4.000
Fiumicino	Museo delle navi	4.000
Minturno	Teatro romano e Antiquarium	4.000
Nemi	Museo delle navi romane	4.000
Oriolo Romano	Palazzo Altieri	4.000
Roma - Ostia	Scavi di Ostia antica	8.000
Palestrina	Museo archeologico Prenestino e Tempio della Fortuna Primigenia	4.000
Roma	Anfiteatro Flavio	8.000
Roma	Domus Aurea	8.000
Roma	Museo nazionale romano	12.000
Roma	Palatino e Foro romano	12.000
Roma	Parco archeologico della via Latina	4.000
Roma	Tempio di Porta Maggiore	4.000
Roma	Terme di Caracalla	8.000
Roma	Tomba di Cecilia Metella	4.000
Roma	Museo della via Ostiense	4.000
Roma	Museo dell'alto medioevo	4.000
Roma	Museo di Villa Giulia	8.000
Roma	Museo del Palazzo di Venezia	8.000
Roma	Galleria Corsini	8.000
Roma	Galleria d'arte antica di Palazzo Barberini	8.000
Roma	Galleria Spada	4.000
Roma	Museo e Galleria Borghese	8.000
Roma	Galleria d'arte moderna	8.000
Roma	Museo d'arte orientale	8.000
Roma	Museo delle arti e tradizioni popolari	4.000
Roma	Museo degli strumenti musicali	4.000
Roma	Museo preistorico etnografico «L. Pigorini»	8.000
Roma	Castel Sant'Angelo	8.000
Sperlonga (Latina)	Museo archeologico naz.	4.000
Tarquinia (Viterbo)	Museo nazionale e tombe etrusche	8.000
Tivoli (Roma)	Villa Adriana	8.000
Tivoli (Roma)	Villa d'Este	8.000
Veio (Roma)	Scavi di Veio	4.000
Viterbo	Museo di Rocca Albornoz	4.000
Vulci (Viterbo)	Museo archeologico	4.000
Campania:		
Baia (Napoli)	Area archeologica	4.000
Benevento	Teatro romano	4.000
Capri (Napoli)	Grotta azzurra	8.000
Capri (Napoli)	Palazzo Tiberio Villa Jovis	4.000
Caserta	Parco - Palazzo reale - Carrozzelle	4.000 8.000 12.000
Cuma (Napoli)	Scavi	4.000
Ercolano (Napoli)	Scavi e teatro antico	12.000
Napoli	Museo nazionale	12.000
Napoli	Museo «Duca di Martina» di Villa Floridiana	4.000
Napoli	Museo di San Martino	8.000
Napoli	Museo e Galleria Capodimonte	8.000
Napoli	Museo Pignatelli Cortes	4.000
Napoli	Palazzo reale	8.000
Padula	Certosa di San Lorenzo	4.000
Paestum (Salerno)	Templi di Paestum	8.000
Pompei (Napoli)	Scavi vecchi e nuovi	12.000
Pontecagnano	Museo naz. dell'Agro Picentino	4.000
Pozzuoli (Napoli)	Anfiteatro e tempio di Serapide	4.000
Santa Maria Capua Vetere	Anfiteatro mitreo-campano	4.000
Torre Annunziata	Scavi di Oplontis	4.000
Veleia (Salerno)	Area archeologica	4.000
Puglia:		
Andria (Bari)	Castel del Monte	4.000
Bari	Castello Svevo	4.000
Barletta (Bari)	Antiquarium Canne della Battaglia	4.000
Egnazia (Brindisi)	Museo archeologico e zona archeologica	4.000
Gioia del Colle (Bari)	Museo archeologico	4.000
Lecce	Anfiteatro romano	4.000
Manfredonia	Museo archeologico nazionale Castello Svevo	4.000
Taranto	Museo naz. archeologico	8.000
Basilicata:		
Matera	Museo nazionale «D. Ridola»	4.000
Melfi (Potenza)	Museo nazionale archeologico	4.000
Metaponto (Matera)	Museo archeologico naz.	4.000
Policoro (Matera)	Museo naz. della Siritide	4.000
Venosa	Museo archeologico naz.	4.000

Località	Denominazione istituto	Tassa d'ingresso lire
Calabria:		
Crotone (Catanzaro)	Museo archeologico statale	4.000
Locri (Reggio Calabria)	Antiquarium statale	4.000
Reggio Calabria	Museo archeologico nazionale	8.000
Sibari (Cosenza)	Museo archeologico della Sibaritide	4.000
Sardegna:		
Cagliari	Museo archeologico nazionale	4.000
Cagliari	Pinacoteca nazionale	4.000
Caprera (Sassari)	Compendio garibaldino	4.000
Sassari	Museo nazionale «G. A. Sanna»	4.000

94A4303

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 aprile 1994.

Formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1994-95.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 444;

Veduta la legge 24 settembre 1971, n. 820;

Veduta la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426;

Veduta la legge 5 giugno 1990, n. 148;

Veduto l'art. 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che dispone la rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, già fissati con il piano pluriennale 15 ottobre 1992 di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Veduto il proprio decreto n. 130/1994 emesso di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sulla rideterminazione del rapporto medio provinciale alunni-classi, per gli anni 1994-95 e 1995-96;

Rilevata la necessità di dettare disposizioni sulla formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1994-95;

Decreta:

Art. 1.

Criteri generali

1. Per l'anno scolastico 1994-95, nella previsione delle sezioni di scuola materna e delle classi da costituire nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado (compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole medie annesse) i provveditori agli studi si atterranno alle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Per assicurare l'adeguamento ai rapporti tendenziali medi provinciali stabiliti, per i diversi gradi e ordini di istituzioni scolastiche, nelle tabelle allegate al piano pluriennale di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli stessi provveditori, nella previsione delle sezioni di scuola materna e delle classi da costituire, applicheranno i criteri generali e gli standard di riferimento contenuti nel suddetto piano con la necessaria flessibilità e gradualità, in relazione alle specifiche finalità formative e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.

3. In relazione a specifiche esigenze e situazioni locali, fermi restando gli obiettivi generali di cui al comma 2, potranno essere costituite classi o sezioni con numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti, tenendo conto della distribuzione della popolazione scolastica tra i diversi gradi, ordini e tipi di scuole, corsi di studio, indirizzi di specializzazione e sezioni di qualifica professionale, delle particolari finalità formative di singole istituzioni scolastiche e corsi di studio (ivi compresi i corsi serali per lavoratori-studenti), della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio culturale, in comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo. A tal fine, si terranno in particolare considerazione le effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'età degli alunni.

4. Al fine di evitare la costituzione nelle singole scuole di classi o sezioni di scuola materna con numero di alunni superiore ai parametri di norma stabiliti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali assicureranno il rispetto della delimitazione delle zone di afflusso alle stesse scuole e procederanno, qualora se ne manifesti la necessità, in relazione alle domande di preiscrizione presentate, alla rideterminazione delle predette zone, entro i limiti consentiti dall'esigenza di assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla istruzione, sentiti gli organi collegiali provinciali e distrettuali, gli enti locali competenti per territorio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

resta ferma, peraltro, la possibilità di scelta della scuola di preferenza in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie disponibili.

5. Al fine di raggiungere il rapporto provinciale medio tra alunni e classi fissato nel piano pluriennale di cui al comma 2, i provveditori agli studi procederanno alla rielaborazione dei piani di razionalizzazione degli insediamenti di istruzione secondaria ed all'aggiornamento dei piani provinciali redatti nella fase di prima attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, disponendo, ove possibile, la fusione o soppressione di scuole e plessi scolastici sottodimensionati, in base ai criteri generali indicati ai commi 2 e 3.

Art. 2.

Disposizioni relative alla scuola materna

1. Le sezioni di scuola materna sono costituite di norma con un numero massimo di venticinque bambini iscritti; ove sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola in modo da non superare le ventotto unità per sezione.

2. Il numero di cui al comma 1 è ridotto a venti per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicap.

3. Il numero minimo dei bambini è fissato a quindici unità salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1.

Art. 3.

Disposizioni relative all'istruzione elementare

1. Nella previsione delle classi da istituire nelle scuole elementari statali i provveditori agli studi disporranno gli accorpamenti di classi parallele dello stesso o di altri plessi vicini, al fine di costituire, in relazione alle concrete situazioni, classi con un numero di alunni pari a venticinque o quanto più possibile tendente a tale limite massimo.

2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto a venti per classi con alunni portatori di handicap e a dieci per le pluriclassi.

3. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso scolastico dovrà essere superiore a venti; potrà essere eccezionalmente consentito il funzionamento di scuole con un minor numero di alunni nei limiti e nei casi di cui al comma 3 dell'art. 1.

4. Il numero minimo di alunni dei plessi ubicati nelle piccole isole o nelle zone di montagna non potrà comunque essere inferiore a cinque.

5. Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attività di tempo pieno ai sensi dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, il numero delle classi parallele da costituire, alle condizioni fissate dall'art. 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 148, dovrà essere determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione alle classi a tempo pieno, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare.

Art. 4.

Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado

1. Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di venticinque e non meno di quindici alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite fino al limite massimo di ventotto unità tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, qualora sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a trenta.

2. Le classi successive alla prima, sono, di regola, determinate rispettivamente in numero pari a quello delle prime e seconde funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché il numero di alunni per classe sia superiore o pari a quindici; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale), secondo i criteri indicati al comma 1.

3. Le classi con alunni portatori di handicap sono costituite con non più di venti unità; la formazione di dette classi dovrà precedere quella delle altre classi parallele, nelle quali dovranno essere distribuiti i restanti alunni secondo i parametri numerici indicati ai precedenti commi.

4. Potranno essere eventualmente costituite classi con un numero di alunni inferiore ai valori stabiliti entro i limiti e nei casi indicati dall'art. 1, comma 3.

5. In applicazione delle norme di cui al nono comma dell'art. 12 della legge 5 dicembre 1992, n. 104, i provveditori agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e della previdenza sociale, potranno autorizzare il funzionamento di classi di scuola media, per i minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione;

a tali classi potranno essere ammessi anche minori ricoverati che non versino in situazione di handicap e per i quali sia stata accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo almeno pari a quello di cui sopra.

6. Per il funzionamento delle classi di cui al precedente comma, i provveditori individueranno le forme organizzative più idonee, ivi compresa l'attivazione di classi che accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati ricoverati; alle stesse classi non si applicano i limiti minimi previsti dai commi 1 e 2.

Art. 5.

Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

1. Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici, sono costituite, di regola, con non meno di venticinque allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico 1994-95 deve essere formulata, sulla base dei dati relativi agli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico la terza classe delle scuole medie statali di ogni provincia, delle domande di preiscrizione presentate ad ogni istituzione scolastica, dell'eventuale scostamento tra preiscrizioni e domande di iscrizione effettivamente pervenute ad ogni scuola nei precedenti anni scolastici, della serie storica dei tassi di ripetenza e di ogni altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione) dividendo per venticinque il numero presumibile di alunni complessivamente iscritti alla scuola, istituto o sezione staccata; le eventuali iscrizioni in eccedenza sono ridistribuite fino al limite massimo di ventinove tra le classi dello stesso istituto, scuola, sezione staccata o aggregata o sede coordinata qualora sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2.

2. Negli istituti ai quali siano annesse sezioni di diverso tipo (come nel caso di licei classici con sezioni di liceo scientifico o di istituto magistrale o viceversa, istituti tecnici commerciali con sezioni per geometri o per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) il numero delle classi è determinato separatamente per ogni tipo di sezione, con lo stesso procedimento indicato al comma 1.

3. Negli istituti in cui siano presenti corsi appartenenti a più indirizzi tra quelli previsti dagli ordinamenti vigenti (per gli istituti professionali si fa riferimento al decreto ministeriale 24 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992, supplemento ordinario) il numero delle classi è determinato separatamente per ogni indirizzo, salvo il disposto del comma 4; ai fini indicati all'art. 1, comma 2, si può predeterminare il numero di alunni iscrivibile a ciascun indirizzo di studi.

4. Le prime classi di sezioni staccate e scuole coordinate, di sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a venti; nel caso di eccesso di domande di iscrizione ad alcune sezioni ed insufficienza di richieste di ammissione ad altre, nell'ambito della stessa scuola, il competente consiglio di istituto stabilirà i criteri di ridistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio esistenti, ferma restando la possibilità degli alunni di ottenere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione o indirizzo di specializzazione richiesto.

5. L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di venticinque alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti) dovrà risultare dalle espresse motivazioni del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle singole classi; dette classi non potranno, di regola, essere costituite con meno di venti alunni.

6. Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, potrà essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti per numero complessivo di ore settimanali di lezione, rispetto agli insegnamenti di indirizzo, le stesse classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a venticinque ed i gruppi di indirizzo di minore consistenza siano costituiti da almeno dieci studenti, ferma restando l'unità della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi. Negli istituti professionali non sono ammesse classi articolate nel primo biennio dei corsi di qualifica; le classi articolate sono consentite per le terze classi appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo (agrario, elettrico ed elettronico, meccanico-termico, alberghieri e della ristorazione, economico aziendale e turistico) nonché nelle classi dei corsi post-qualifica, sempreché sia rispettato il numero di alunni sopra indicato.

7. Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, seconda classe degli istituti magistrali, terza classe del liceo artistico, del liceo scientifico, degli istituti tecnici e degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più

corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) saranno costituite secondo gli stessi parametri e criteri generali indicati ai precedenti commi; sarà peraltro assicurata la prosecuzione dei cicli formativi di durata superiore al triennio avviati nelle classi costituite a norma dei precedenti commi 3, 4 e 5, purché ciò non comporti la formazione di classi con meno di quindici alunni.

8. Nei corsi di qualifica degli istituti professionali che hanno adottato i nuovi curricoli formativi previsti dal decreto ministeriale 24 aprile 1992, la terza classe è classe terminale se l'indirizzo prevede una sola qualifica, è classe iniziale nel caso di più qualifiche. Qualora, a causa dell'insufficiente numero di iscritti, sia impossibile costituire classi articolate ai sensi del comma 6, il consiglio di istituto determinerà la tipologia dell'unico corso, indirizzo o sezione di qualifica da mantenere.

9. Le classi con studenti portatori di handicap potranno essere costituite con un numero di alunni inferiore a venticinque, qualora lo richiedano la documentata gravità del tipo di handicap e gli obiettivi formativi del piano educativo individualizzato, formulato dal consiglio di classe, salvo, comunque, il disposto dell'art. 1, comma 2.

Art. 6.

Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

1. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate da non meno di venti alunni, salvo il disposto dell'art. 1, commi 2 e 3.

2. Le classi terminali sono comunque costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

Art. 7.

Disposizioni relative alla formazione di classi e corsi sperimentali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto interministeriale si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgano iniziative di modificazione sperimentale delle strutture curricolari e/o dei piani di studio previsti dall'ordinamento didattico vigente, con gli ulteriori criteri indicati ai successivi commi.

2. La formazione di classi sperimentali relative a progetti promossi e coordinati a livello nazionale, in coerenza alle prospettive di riforma dell'istruzione secondaria superiore, può essere consentita in modo da non comportare, complessivamente per ogni provincia, incrementi delle dotazioni organiche del personale docente superiori al 4,5% degli organici definiti per l'anno scolastico 1993-94.

3. Le classi da costituire in attuazione di progetti sperimentali, elaborati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, saranno determinate in numero tale da non superare quello delle classi dello stesso tipo funzionanti nell'anno scolastico in corso e, comunque, qualora si tratti di progetti di modificazione sperimentale di ordinamenti didattici e strutture curricolari, il numero delle relative classi non dovrà superare il 5% delle classi complessivamente costituite in ogni provincia.

4. Nelle istituzioni nelle quali coesistano corsi ordinari e sperimentali, o diversi indirizzi sperimentali, il numero totale delle classi iniziali da costituire dovrà essere determinato sulla base del numero complessivo di alunni iscritti a ciascuna delle stesse istituzioni o delle sezioni di cui all'art. 5, comma 2; sarà peraltro assicurata, fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio, la prosecuzione delle iniziative avviate.

5. Nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi che potranno essere costituite i consigli di istituto stabiliranno i criteri di precedenza per l'ammissione a corsi sperimentali.

Art. 8.

Disposizioni relative alle scuole annesse ad istituti di educazione

1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano alle scuole, di ogni ordine e grado, annesse ai convitti nazionali ed educandati statali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 49

94A4305

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 giugno 1994.

Determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Preturo - L'Aquila.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Preturo - L'Aquila;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente allo aeroporto di Preturo - L'Aquila come segue:

direzione di atterraggio: 170° - 350°;

lunghezza di atterraggio: m 963,80;

livello medio dell'aeroporto: m 670 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata 17 m 671 s.l.m.;
testata 35 m 669 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro: FIORI

94A4304

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 4 giugno 1994.

Condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, relativo ai controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità;

Vista l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1993 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi;

Vista la decisione n. 94/171 CE del 28 febbraio 1994 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe;

Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale vigente in applicazione della decisione CE citata;

Ordina:

Art. 1.

1. Ferme restando le norme contenute nel regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° marzo 1992, n. 231, nella parte relativa alle importazioni di carni fresche da Paesi terzi, è consentita l'importazione dallo Zimbabwe di carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie, di animali domestici della sola specie bovina, che corrispondono alle condizioni fissate nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello riportato in allegato e provenienti dalle regioni veterinarie corrispondenti alle seguenti province: Mashonaland occidentale, Mashonaland orientale, Mashonaland centrale, Manicaland (limitatamente al distretto di Makoni), Midlands (limitatamente ai distretti di Gwern, Kwekwe, Shurugwi, Chirimauzu e Zvishavane), Masvingo (limitatamente al distretto di Gutu) e Matebeleland sud (limitatamente al distretto di Insiza).

2. Le carni di cui al comma 1 non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data di macellazione degli animali.

3. È vietata l'importazione dallo Zimbabwe di carni fresche appartenenti a categorie diverse da quelle previste nel presente articolo.

Art. 2.

1. Sono abrogati l'art. 3 e l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1993, relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

2. La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 181

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni disossate (1), escluse le frattaglie, di animali domestici della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità (2): ....

Paese speditore: ZIMBABWE [regioni veterinarie corrispondenti alle province Mashonaland Occidentale, Mashonaland Orientale, Mashonaland Centrale, Manicaland (limitatamente al distretto di Makoni), Midlands (limitatamente ai distretti di Gweru, Kwekwe, Shurugwi, Chirimanzu e Zvishavane), Masvingo (limitatamente al distretto di Gutu) e Matebeleland Sud (limitatamente al distretto di Insiza)]

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti:
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di animali domestici della specie bovina

Natura dei pezzi (3): ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): ....

....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): ....

....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del deposito(i) frigorifero(i) (2): ....

....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, escluse le frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

(3) È autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, da cui siano state asportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le carni fresche disossate sopraindicate derivano:

a) da animali nati o allevati nella Repubblica dello Zimbabwe e che hanno soggiornato per almeno 12 mesi prima della macellazione ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 12 mesi, nelle regioni veterinarie corrispondenti alle province Mashonaland Occidentale, Mashonaland Orientale, Mashonaland Centrale, Manicaland (limitatamente al distretto di Makoni), Midlands (limitatamente ai distretti di Gweru, Kwekwe, Shurugwi, Chirimanzu e Zvishavane), Masvingo (limitatamente al distretto di Gutu) e Matebeleland Sud (limitatamente al distretto di Insiza);

b) da animali che, conformemente alle disposizioni legali vigenti, portano un marchio che indica la rispettiva regione di provenienza, vale a dire la lettera « L » per la regione veterinaria corrispondente alla provincia Mashonaland Occidentale, parte settentrionale; le lettere « HL » per la provincia Mashonaland Occidentale, parte meridionale; la lettera « H » o le lettere « JJ » per la provincia Mashonaland Orientale; la lettera « C » per la provincia Mashonaland centrale, le lettere « UM » per la provincia Manicaland (limitatamente al distretto di Makoni); la lettera « J » per la provincia Midlands (limitatamente ai distretti di Gweru, Kwekwe, Shurugwi, e Chirimanzu); le lettere « JCZ » o « Z » per la provincia Midlands (limitatamente al distretto di Zishavane), le lettere « TF » o « T » per la provincia Masvingo (limitatamente al distretto di Gutu), le lettere « MY » o « Y » per la provincia Matebeleland del Sud (limitatamente al distretto di Insiza),

c) da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;

d) da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle decisioni della Comunità europea in vigore per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

e) da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, incluso esame della bocca e delle estremità, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

f) da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;

g) da animali macellati tra il .... e il .... (date della macellazione).

2) Le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

a) da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2° C per almeno 24 ore,

b) sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili,

c) sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro, stabilite dalle decisioni della Comunità europea in vigore per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (eccetto le carni imballate in scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini).

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

Bollo (¹)

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(¹) La firma ed il timbro devono essere di colore diverso da quello in cui è redatto il certificato

94A4307

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Revoca del finanziamento del progetto FIO '86 della regione Calabria n. 277 «Strada di collegamento tra le superstrade dei "Due Mari" e del "Medio Savuto", attraverso la comunità del Reventino».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vsto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 maggio 1986 e 12 maggio 1988 concernenti direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti tra i quali figurano la realizzabilità in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 relativa all'ammissione al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988 n. 67;

Considerato che il progetto in esame, finanziato con la delibera sopracitata a valere sulla legge n. 64/1986 per l'importo di lire 98.027 milioni, prevedeva la realizzazione di un collegamento stradale di 30 km tra le due superstrade «Due Mari» e «Medio Savuto»;

Considerato che la regione Calabria ha presentato una perizia di variante al progetto stralcio comprendente un tronco di circa 14,5 km di lunghezza;

Considerato che il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha espresso un positivo giudizio sulla variante limitatamente all'aspetto dell'analisi economica;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive emerge la sostanziale diversità delle opere in corso di realizzazione rispetto a quelle ammesse al finanziamento;

Acquisito il parere del Ministero dei lavori pubblici con nota n. 1361 del 18 febbraio 1994 che ha evidenziato come l'eventuale completamento del collegamento viario a valere sui programmi ANAS non risulti al momento configurabile;

Ritenuto che il ridimensionamento dell'intervento rispetto a quello approvato, con conseguente impossibilità a realizzare l'intera opera e a rendere funzionale il collegamento tra le due superstrade, ha alterato l'iniziale configurazione del progetto;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo al progetto soprarichiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno dell'occupazione;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 277 richiamato in premessa è revocato.

Con successiva deliberazione si provvederà alla riallocazione delle risorse resesi disponibili ai sensi della legge n. 493/1993.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 138

94A4308

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Modificazioni da apportare alla deliberazione 12 maggio 1988 concernente l'ammissione a finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera del 6 febbraio 1986, di ammissione al finanziamento di progetti d'investimento immediatamente eseguibili, tra i quali il progetto del Ministero per i beni culturali e ambientali FIO '85 n. 7 relativo al «Recupero e valorizzazione delle infrastrutture museali napoletane» per l'importo di L. 11.060 milioni;

Vista la delibera del 12 maggio 1988, con la quale è stato assegnato al progetto n. 19 ugualmente finalizzato al restauro delle cinque strutture museali Capodimonte, S. Martino, Villa Floridiana, Villa Pignatelli e Archeologico Nazionale l'importo di L. 55.478 milioni sul FIO '86 e L. 8.900 milioni sulla legge n. 449/1987;

Considerato che il Ministero per i beni culturali e ambientali ha ritenuto prioritario l'intervento di riassetto del Museo di Capodimonte destinando allo stesso l'intero importo del FIO '85 di L. 11.060 milioni di lire e

richiedendo — a valere sul FIO '86 — l'utilizzazione della quota di L. 16.561 milioni, già prevista per il Museo di S. Martino;

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici in data 21 settembre 1993;

Acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sulla diversa distribuzione delle risorse nell'ambito del progetto n. 19, per quanto in particolare riguarda il Museo di Capodimonte;

Delibera:

La complessiva dotazione finanziaria del progetto n. 19 FIO '86 pari a L. 55.478 milioni è così articolata:

Museo di Capodimonte	L.	12.233.782.187
Museo di Capodimonte (fondi già destinati al Museo S. Martino)	»	16.555.700.483
Museo S. Martino	»	2.351.385.611
Museo Archeologico	»	15.310.811.023
Villa Pignatelli	»	5.400.129.811
Villa Floridiana	»	3.621.416.442
Disponibilità da attribuire	»	4.764.493
	L.	55.478.000.000

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 132

94A4309

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 142 denominato «Sistemazione idraulica del fiume Amaseno nella tratta valliva compresa tra il Ponte della Mole e località Madonna del Ponte nell'ambito della regione Lazio».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzazione degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Sistemazione idraulica del fiume Amaseno nella tratta valliva compresa tra il Ponte della Mole e località Madonna del Ponte nell'ambito della regione Lazio» per l'importo di 19.491 milioni di lire;

Considerato che il finanziamento dei progetti prontamente cantierabili, oltre ad obiettivi di sviluppo a medio termine, era finalizzato al raggiungimento di immediati benefici sui livelli occupazionali e di reddito;

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 28 febbraio ed il 1° marzo 1994 che ha rilevato il perdurare della sospensione dei lavori, in atto dal 19 gennaio 1990;

Ritenuto che l'inattività prolungata nel tempo abbia privato il progetto in questione di uno dei presupposti essenziali per la sua ammissibilità;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo al progetto sopra richiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno dell'occupazione;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato. Con successiva deliberazione si provvederà alla destinazione delle risorse disponibili.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n 129

94A4310

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 5 denominato «Palazzo del Principe in S. Nicola Arcella».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione;

Viste le proprie deliberazioni dell'8 maggio 1986 e 12 maggio 1986 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzazione degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato «Palazzo del Principe in S. Nicola Arcella» per l'importo di 27.636 milioni di lire;

Considerato che il progetto in esame finanziato con la delibera sopracitata prevedeva il recupero produttivo dell'immobile attraverso una destinazione d'uso ad attività culturali, congressuali, turistiche, centro-congressi, servizi, foresteria, teatro all'aperto, politecnico per il turismo;

Viste le risultanze delle verifiche ispettive effettuate in data 27 maggio 1992 e 18 marzo 1994;

Vista la nota n. 657 del 21 febbraio 1994 del Ministero per i beni culturali dalla quale si evince la non edificabilità dell'area circostante il Palazzo del Principe e la conseguente impossibilità di pervenire agli obiettivi prefissati in sede progettuale;

Constatata la non realizzabilità del richiamato centro polifunzionale;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo al progetto sopra richiamato, non più realizzabile rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici a sostegno dell'occupazione;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto FIO 89 n. 5 richiamato in premessa pari a lire 26.636 milioni, è revocato.

Con successiva delibera si provvederà alla riallocazione delle risorse resesi disponibili.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 131

94A4311

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revoca, nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione, del finanziamento complessivo di lire 148.809 milioni, disposto a favore di interventi nelle regioni Calabria, Campania e Sicilia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento del Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/1992, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;

Visto altresì l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la propria delibera del 19 ottobre 1993, con la quale si è proceduto alla revoca dei finanziamenti a suo tempo destinati alla realizzazione di alcuni interventi previsti nell'ambito dei piani annuali di attuazione *ex lege* n. 64/1986, approvati in precedenza dal CIPE;

Viste le verifiche svolte dal commissario liquidatore ex art. 19 del richiamato decreto legislativo n. 96/1993, dalle quali emergono situazioni suscettibili di revoca, in quanto riferite ad interventi per i quali non risultano stipulate le relative convenzioni con i soggetti attuatori;

Ritenuta la necessità di dovere ulteriormente procedere alla revoca dei finanziamenti relativi ad interventi rientranti nella fattispecie di cui al punto precedente;

Sentite le regioni interessate;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato, nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione, il finanziamento complessivo di lire 148.809 milioni, a suo tempo disposto dal CIPE a favore degli interventi di seguito indicati, per i quali non risultano stipulate le relative convenzioni con i soggetti attuatori:

	(Milioni di lire)
Regione Calabria:	
1) Prog. n. C0805 - Comune di Cleto (Cosenza) - Recupero storico architettonico e ripristino Castelli Cleto e Savuto e Chiesa Castellense e recupero centro storico di Altilia	5.309
2) Prog. n. C0942 - Regione Calabria, assessorato beni culturali ed ambientali (Catanzaro) - Progetto di museo e parco archeologico dell'antica Locri Epizefiri	20.000
Regione Campania:	
3) Prog. n. C9100 - Amministrazione provinciale di Salerno - Progetto integrato per la salvaguardia e lo sviluppo sistema idrografico ambientale e turistico termale del territorio del bacino del Sele	15.000
4) Prog. n. C9001 - Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) - Ristrutturazione antiche terme stabiane	35.000
Regione Sicilia:	
5) Prog. n. B0520 - Regione Sicilia - Impianto di depurazione della zona sud-orientale della città di Palermo, II e III fase	73.500
Totale...	148.809

2. Le risorse rinvenienti dalle revoche di cui al punto 1 sono acquisite alla programmazione prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 488/1992, richiamata in premessa, e saranno destinate, ove possibile, a favore degli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati, con priorità per quelli cofinanziati dalle Comunità europee.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 134

94A4312

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO PRESIDENZIALE 23 maggio 1994.

Modificazione all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine al cambio di denominazione del: Centro di studio per la immunogenetica e la istocompatibilità, Torino in «Centro di studio dell'immunogenetica e l'oncologia sperimentale»; Centro di studio sulla chimica degli antiparassitari, Perugia in «Centro di studio sulla chimica e biochimica dei fitofarmaci»; Centro di studio per il miglioramento sanitario da patogeni generalizzati delle colture agrarie, Milano in «Centro di studio per il miglioramento sanitario delle colture agrarie». (Povvedimento n. 12869).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 12795 in data 16 marzo 1994;

Viste le delibere del consiglio di presidenza n. 382 in data 14 maggio 1992, n. 20 e n. 21 in data 23 gennaio 1992 e della giunta amministrativa n. 273/92 in data 20 maggio 1992, n. 14/92 e n. 15/92 in data 5 febbraio 1992, per la parte relativa al cambio di denominazione rispettivamente del Centro di studio per la immunogenetica e la istocompatibilità, Torino, del Centro di studio sulla chimica degli antiparassitari, Perugia e del Centro di studio per il miglioramento sanitario da patogeni generalizzati delle colture agrarie, Milano;

Considerato che in fase di rinnovo delle convenzioni dei centri predetti, il C.N.R. con le delibere di cui sopra, inviate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministero del tesoro in data 5 aprile 1993, 21 ottobre 1992, 3 febbraio 1993 e 17 giugno 1993, ha interessato i Ministeri sulle convenzioni medesime ivi compresi i cambi di denominazione;

Viste altresì le note del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro rispettivamente in data 5 giugno 1993, protocollo SVE/608/B.9/78 e in data 4 agosto 1993, prot. 155488 per il Centro di studio per la immunogenetica e la istocompatibilità, Torino, in data 14 dicembre 1992, prot. EV/1215/B/9/114, in data 11 giugno 1993, prot. SVE/534/B.9/114 e in data 13 febbraio 1993, prot. 187253, per il Centro di studio sulla chimica degli antiparassitari, Perugia, in data 22 gennaio 1994, prot. SVE/27/B.9/48 e in data 4 agosto 1993, prot. 155488 per il Centro di studio per il miglioramento sanitario da patogeni generalizzati delle colture agrarie, Milano, nonchè la nota del C.N.R. in data 19 ottobre 1993, prot. 135908;

Visto quanto è emerso dalla Conferenza dei servizi indetta tra il C.N.R., il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero del tesoro, in data 22 novembre 1993, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai fini dell'esame delle procedure di approvazione delle convenzioni che l'ente stipula con soggetti pubblici e privati e delle modifiche regolamentari;

Considerato che per le modifiche delle denominazioni dei centri in questione il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ha formulato richieste di riesame ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989, e che, peraltro, successivamente alla Conferenza suddetta non sono pervenute al C.N.R., da parte delle amministrazioni adite, entro il termine di novanta giorni dalla Conferenza medesima, esigenze istruttorie per i cambi di denominazione in argomento;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989 tenuto anche conto della facoltà di cui al primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 12795 in data 16 marzo 1994 è modificato relativamente alla denominazione dei seguenti centri del C.N.R. (il primo afferente al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche ed i rimanenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie), secondo la denominazione accanto a ciascuno di essi indicata:

Centro di studio per la immunogenetica e la istocompatibilità, Torino:

nuova denominazione: «Centro di studio dell'immunogenetica e l'oncologia sperimentale» - Torino;

Centro di studio sulla chimica degli antiparassitari, Perugia:

nuova denominazione: «Centro di studio sulla chimica e biochimica dei fitofarmaci» - Perugia;

Centro di studio per il miglioramento sanitario da patogeni generalizzati delle colture agrarie, Milano:

nuova denominazione: «Centro di studio per il miglioramento sanitario delle colture agrarie» - Milano.

Si riporta in allegato l'elenco completo di tutti gli istituti e centri del C.N.R., con l'indicazione dei rispettivi comitati di afferenza, comprensivo delle modifiche di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 23 maggio 1994

Il Presidente: GARACI

ALLEGATO

01 - *Comitato nazionale per le scienze matematiche:*

All. 3 - Istituto per la matematica applicata, Genova
- Istituto di analisi numerica, Pavia
- Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro Picone», Roma
- Istituto di analisi globale ed applicazioni, Firenze
- Istituto per le applicazioni della matematica, Napoli
- Istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica, Milano (con sezioni distaccate a Firenze e a Torino)
- Istituto per ricerche di matematica applicata, Bari
- Istituto di matematica computazionale, Pisa

All. 4 - Centro di ricerche per il calcolo parallelo e i supercalcolatori, Napoli

02 - *Comitato nazionale per le scienze fisiche:*

All. 3 - Istituto di studio e tecnologie sulle radiazioni extra-terrestri, Bologna
- Istituto di radioastronomia, Bologna
- Istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa e alta atmosfera, Bologna
- Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze
- Istituto di elettronica quantistica, Firenze
- Istituto di cibernetica e biofisica, Genova
- Istituto per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano
- Istituto di fisica del plasma, Milano
- Istituto di cibernetica, Napoli
- Istituto di materiali speciali per l'elettronica e magnetismo, Parma
- Istituto di elaborazione della informazione, Pisa
- Istituto di biofisica, Pisa
- Istituto di acustica «O.M. Corbino», Roma
- Istituto di fisica atomica e molecolare, Pisa
- Istituto di fisica dell'atmosfera, Roma
- Istituto di fisica dello spazio interplanetario, Frascati (Roma)
- Istituto di elettronica dello stato solido, Roma
- Istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma)
- Istituto di cosmo-geofisica, Torino
- Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia
- Istituto di tecniche spettroscopiche, Messina
- Istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica, Palermo
- Istituto di fisica cosmica con applicazioni all'informatica, Palermo
- Istituto di struttura della materia, Frascati (Roma)
- Istituto per l'elaborazione di segnali ed immagini, Bari
- Istituto per lo studio delle metodologie geofisiche-ambientali, Modena
- Istituto nazionale di metodologie e tecnologie per la microelettronica, Catania
- Istituto di tecnologia informatica spaziale, Matera
- Istituto per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica, Lecce

All. 4 - Centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica, Milano
- Centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare, Firenze
- Centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico, Trento
- Centro di studio per la fisica delle superfici e delle basse temperature, Genova

03 - *Comitato nazionale per le scienze chimiche*

All. 3 - Istituto di spettroscopia molecolare, Bologna
- Istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna
- Istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna)
- Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna
- Istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze
- Istituto di chimica delle macromolecole, Milano
- Istituto di chimica di molecole di interesse biologico, Napoli
- Istituto di ricerca e tecnologia delle materie plastiche, Napoli (con sezione distaccata a Brindisi)
- Istituto di ricerche sulla combustione, Napoli
- Istituto di chimica e tecnologie inorganiche e dei materiali avanzati, Padova
- Istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova
- Istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa
- Istituto di chimica dei materiali, Montelibretti (Roma)
- Istituto di cromatografia, Montelibretti (Roma)
- Istituto di strutturistica chimica «Giordano Giacomello», Montelibretti (Roma)
- Istituto di chimica nucleare, Montelibretti (Roma)
- Istituto di metodologie avanzate inorganiche, Montelibretti (Roma)
- Istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici, Sassari
- Istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici, Catania
- Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Valverde (Catania)
- Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia, Messina
- Istituto di chimica fisica applicata dei materiali, Genova
- Istituto di chimica analitica strumentale, Pisa
- Istituto di chimica e tecnologia dei prodotti naturali, Palermo
- Istituto per i materiali speciali, Potenza
- Istituto di ricerca su membrane e modellistica di reattori chimici, Cosenza
- Istituto per la tecnologia dei materiali compositi, Napoli
- Istituto di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova

All. 4 - Centro di studio sulle sostanze organiche naturali, Milano
- Centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano
- Centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici, Milano
- Centro di studio sui processi elettrodici, Milano
- Centro per lo studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano
- Centro di studio per la chimica dei composti cicloalifatici ed aromatici, Genova
- Centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Padova
- Centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche, Padova
- Centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova
- Centro di studio sulla chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova
- Centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova
- Centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna
- Centro di studio su fotoreattività e catalisi, Ferrara
- Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze
- Centro studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa
- Centro di studio per l'elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi, Roma
- Centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma
- Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature, Roma
- Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma
- Centro di studio per la chimica del farmaco, Roma
- Centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma
- Centro di studio per la strutturistica diffrattometrica, Parma
- Centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari
- Centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate e otticamente attive, Pisa
- Centro di studio sui biopolimeri, Padova
- Centro di studio per la radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia
- Centro di studio per la termodinamica e l'elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia
- Centro di studio sulle metodologie innovative di sintesi organiche, Bari
- Centro di studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia, Bari
- Centro di studio sulla chimica e le tecnologie per l'ambiente, Venezia

04 - *Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche*

All. 3 - Istituto di neuroscienze e bioimmagini, Milano
- Istituto di fisiologia clinica, Pisa
- Istituto di neurofisiologia, Pisa
- Istituto di mutagenesi e differenziamento, Pisa
- Istituto di biologia cellulare, Roma
- Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma
- Istituto di psicologia, Roma
- Istituto di ricerche sulle talassemie ed anemie mediterranee, Cagliari (con sezione a Sassari)
- Istituto di biologia dello sviluppo, Palermo
- Istituto di citomorfologia normale e patologica, Chieti
- Istituto sulla tipizzazione tissutale e problemi della dialisi, L'Aquila
- Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie, Cosenza
- Istituto di medicina sperimentale, Roma
- Istituto di fisiopatologia respiratoria, Palermo
- Istituto di tecnologie biomediche avanzate, Milano
- Istituto di neurobiologia, Roma
- Istituto di scienze e tecnologie dello sport, Palermo
- Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso centrale, Catania
- Istituto di biotecnologie applicate alla farmacologia, Catanzaro
- Istituto di metodologie diagnostiche avanzate, Palermo
- Istituto per lo studio della patologia del sangue e degli organi emopoietici, Sassari

All. 4 - Centro di studio dell'immunogenetica e l'oncologia sperimentale, Torino
- Centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano
- Centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano
- Centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano
- Centro di studio sulla patologia cellulare, Milano
- Centro di studio sulla patologia della mammella e la produzione igienica del latte, Milano
- Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova
- Centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova
- Centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova
- Centro di studio sulla fisiologia mitocondriale, Padova
- Centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze
- Centro di studio sulla genetica evoluzionistica, Roma
- Centro di studio sulla biologia molecolare, Roma
- Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma
- Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma
- Centro di studio per la endocrinologia e l'oncologia sperimentale, Napoli
- Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari (con sezione distaccata a Trani)
- Centro di studio per l'istochimica, Pavia
- Centro di fisiologia clinica, Reggio Calabria
- Centro per lo studio delle cellule germinali, Siena
- Centro per la neurofarmacologia, Cagliari
- Centro di studio per la medicina nucleare, Napoli
- Centro per lo studio dell'invecchiamento, Padova

05 - *Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie*

All. 3 - Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa
- Istituto di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa
- Istituto per il trattamento dei minerali, Roma
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del bacino padano, Torino
- Istituto di geologia marina, Bologna
- Istituto internazionale di vulcanologia, Catania
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare; Roges di Rende (Cosenza)
- Istituto di ricerca sul rischio sismico, Milano
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nei bacini dell'Italia nord-orientale, Padova
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia
- Istituto di geochimica dei fluidi, Palermo
- Istituto di ricerca «Geomare Sud», Napoli
- Istituto di ricerca per lo sviluppo di metodologie cristallografiche, Bari
- Istituto di ricerca sulle argille, Marsiconuovo

All. 4 - Centro di studio per i problemi minerari, Torino
- Centro di studi sulla geodinamica delle catene collisionali, Torino
- Centro di studio per la geodinamica alpina e quaternaria Milano
- Centro di studio per la cristallochimica e cristallografia, Pavia
- Centro di studio per la geodinamica alpina, Padova
- Centro di studio per la minerogenesi e la geochimica applicata, Firenze
- Centro di studio di geologia dell'Appennino e delle catene perimediterranee, Firenze
- Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino, Pisa
- Centro di studio per il quaternario e l'evoluzione ambientale, Roma
- Centro di studio per la geologia tecnica, Roma
- Centro di studio per gli equilibri sperimentali in minerali e rocce, Roma
- Centro di studi geominerari e mineralurgici, Cagliari
- Centro di studio sulle risorse idriche e la salvaguardia del territorio, Bari

06 - *Comitato nazionale per le scienze agrarie:*

All. 3 - Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari
- Istituto del germoplasma, Bari
- Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ercolano (Napoli)
- Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli)
- Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano
- Istituto per la chimica del terreno, Pisa
- Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetali, Montelibretti (Roma)
- Istituto di fitovirologia applicata, Torino
- Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari
- Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale applicata all'agricoltura, Firenze
- Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari
- Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza)
- Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Scandicci (Firenze)
- Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze
- Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni)
- Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano
- Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia
- Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia
- Istituto sull'orticoltura industriale, Bari
- Istituto di ricerca sulle biotecnologie agroalimentari, Lecce
- Istituto di ricerca sul monitoraggio degli agroecosistemi, Sassari
- Istituto di orticoltura e colture industriali, Marsiconuovo
- Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto, Bologna

All. 4 - Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari
- Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino
- Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite, Torino
- Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino
- Centro di studio dei diserbanti, Padova
- Centro di studio sulla gestione dei sistemi agricoli e territoriali, Bologna

- Centro di studio dei fitofarmaci, Bologna
- Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna
- Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze
- Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze
- Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze
- Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze
- Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa
- Centro di studio sulla chimica e biochimica dei fitofarmaci, Perugia
- Centro di studio sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo, Catania
- Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo
- Centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano
- Centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli, Sassari
- Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli)
- Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari
- Centro di studio per il miglioramento sanitario delle colture agrarie, Milano
- Centro di studio sulle tecniche di lotta biologica, Napoli

07 - *Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura:*

All. 3 - Istituto per i circuiti elettronici, Genova
- Istituto per l'automazione navale, Genova
- Istituto motori, Napoli
- Istituto per la tecnica del freddo, Padova
- Istituto di sistemistica e bioingegneria, Padova
- Istituto C.N.U.C.E., Pisa
- Istituto di analisi dei sistemi ed informatica, Roma
- Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio, Napoli
- Istituto per la residenza e le infrastrutture sociali, Bari
- Istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico, Palermo
- Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada, Ferrara
- Istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici, Napoli
- Istituto gas ionizzati, Padova
- Istituto per la ricerca sui sistemi informatici paralleli, Napoli
- Istituto per la sistemistica e l'informatica, Cosenza

All. 4 - Centro di studio sull'ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano
- Centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna
- Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze
- Centro di studio per metodi e dispositivi per radiotrasmissioni, Pisa
- Centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma
- Centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali, Torino
- Centro di studio per la propagazione ed antenne, Torino
- Centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino
- Centro di studio per la televisione, Torino
- Centro di studio sulle telecomunicazioni spaziali, Milano
- Centro di studio sulla teoria dei sistemi, Milano
- Centro per lo studio delle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano
- Centro di studi sulla affidabilità, sicurezza e diagnostica dei sistemi elettrici di potenza, Palermo
- Centro di studio sulle reti di elaboratori, Palermo

08 - *Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche:*

All. 3 - Istituto di linguistica computazionale, Pisa
- Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma
- Istituto per la civiltà fenicia e punica, Montelibretti (Roma)
- Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari
- Istituto per l'archeologia etrusco-italica, Roma

All. 4 - Centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza, Milano
- Centro di studi sulla filosofia contemporanea, Genova
- Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova
- Centro di studio per la dialettologia italiana «O. Parlangeli», Padova
- Centro di studio per le ricerche di fonetica, Padova
- Centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma
- Centro di studio del pensiero antico, Roma
- Centro di studio sull'archeologia greca, Catania
- Centro di studi vichiani, Napoli
- Centro di studi «Opera del vocabolario italiano», Firenze
- Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino (con sezione distaccata a Milano)

09 - *Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche:*

All. 3 - Istituto per la documentazione giuridica, Firenze
- Istituto di studi sulle regioni, Roma
- Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli
- Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna
- Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale, Roma

All. 4 - Centro di studio e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma

10 - *Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche:*

All. 3 - Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, Torino
- Istituto di ricerche sulla economia mediterranea, Napoli
- Istituto di ricerche sulle attività terziarie, Napoli
- Istituto di ricerche sulla popolazione, Roma
- Istituto di ricerche sulle dinamiche della sicurezza sociale, Penta di Fisciano (Salerno)
- Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici, Milano
- Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna, Napoli
- Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo sviluppo economico, Napoli

11 - *Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione:*

All. 3 - Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, San Giuliano Milanese (Milano)
- Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica, Roma
- Istituto di tecnologie biomediche, Roma
- Istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino
- Istituto per la meccanizzazione agricola, Torino
- Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza (Ravenna)

- Istituto per la corrosione marina dei metalli, Genova
- Istituto di tecnologie industriali e automazione, Milano
- Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano)
- Istituto per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino)
- Istituto per le tecnologie didattiche, Genova
- Istituto per la ricerca sul legno, Firenze
- Istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento)
- Istituto sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano)
- Istituto di ricerche e sperimentazione laniera «O. Rivetti», Biella (Vercelli)
- Istituto di tecnologie didattiche e formative, Palermo
- Istituto per le tecnologie informatiche multimediali, Milano

12 - *Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie dell'informazione.*

13 - *Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat:*

All. 3 - Istituto di biologia del mare, Venezia
- Istituto italiano di idrobiologia «Dr. Marco De Marchi», Pallanza
- Istituto sperimentale talassografico, Messina
- Istituto sperimentale talassografico, Taranto
- Istituto di ricerca sulle acque, Roma (con sedi distaccate a Bari e Milano)
- Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona
- Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia)
- Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo (Trapani)
- Istituto inquinamento atmosferico, Montelibretti (Roma)
- Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale, Potenza
- Istituto per lo studio dell'inquinamento atmosferico e agrometeorologia, Lecce
- Istituto di ricerca sull'inquinamento ambientale, Sassari
- Istituto sperimentale talassografico, Trieste

14 - *Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare:*

All. 3 - Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli
- Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli
- Istituto di chimica degli ormoni, Milano
- Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia
- Istituto di genetica molecolare, Alghero (Sassari)
- Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino

All. 4 - Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma
- Centro di studio di biocristallografia, Napoli

15 - *Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali:*

All. 3 - Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Montelibretti (Roma)
- Istituto internazionale di studi federiciani, Potenza
- Istituto per la conservazione delle opere monumentali, Lecce

94A4313

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 9 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Unversità degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (contenente modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (articoli 6 e 16);

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 2054 del 3 agosto 1992;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 16 dicembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'elenco delle scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Cagliari, di cui all'art. 96 (ex 111), è integrato con l'inserimento della scuola di specializzazione in «archeologia», afferente alla facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

Dopo l'art. 452 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola suindicata:

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 453. — È istituita presso l'Università degli studi di Cagliari la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 454. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia preistorica e protostorica;

archeologia classica;

archeologia tardo-antica e medioevale.

Art. 455. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

A tali posti se ne potranno aggiungere altri ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 456. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia, giurisprudenza, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali e il dipartimento di scienze archeologiche e storico-artistiche.

Art. 457. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste: *a)* in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore; *b)* in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche o su originali; *c)* in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore. Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 458. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere, in materie letterarie, in storia e tutela dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 459. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;

2) archeometria;

3) bioarcheologia;

4) elementi di informatica;

5) esegesi delle fonti letterarie;

6) metodologia e tecnica dello scavo;

7) metrologia antica;

8) museologia e museografia;

9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

10) teorie e tecniche del restauro;

11) disegno e rilievo;

12) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:

1) archeologia e antichità celtiche;

2) archeologia e antichità egee;

3) archeologia e antichità sarde;

4) ecologia preistorica;

5) paleontologia del quaternario;

6) paleontologia umana;

7) paletnologia;

8) preistoria e protostoria dell'Africa;

9) preistoria e protostoria dell'Asia;

10) preistoria e protostoria europea;

11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente.

C) Area dell'archeologia classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca;

2) archeologia e storia dell'arte romana;

3) archeologia e storia dell'arte tardo antica;

4) archeologia fenicia e punica;

5) archeologia dell'Italia preromana;

6) archeologia delle province romane;

7) epigrafia e antichità greche e romane;

8) etruscologia e antichità italiche;

9) numismatica greca e romana;

10) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana;

11) topografia antica.

D) Area dell'archeologia tardo-antica e medioevale:

1) archeologia medioevale;

2) archeologia paleocristiana e bizantina;

3) archeologia partica e sasanide;

4) archeologia tardo antica e alto medievale;

5) archeologia e storia dell'arte islamica;

6) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;

7) numismatica e sfrangistica medievali;

8) paleografia e diplomatica;

9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;

10) storia degli insediamenti e del territorio;

11) topografia medievale.

E) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) estimo;

3) legislazione dei beni culturali;

4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;

5) legislazione urbanistica.

Art. 460. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispeto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

uno (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali costituiti da discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti.

Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 461. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità.

La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 462. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 463. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 464. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà inviato al Ministro di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 9 maggio 1994

Il rettore: MISTRETTA

94A4314

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 marzo 1994.

Rettifica al decreto rettorale 7 dicembre 1993 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 567 del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1994, relativo alla istituzione — presso la

facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale — della scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee;

Rilevato un errore di trascrizione nel testo del suddetto decreto;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale citato;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale 7 dicembre 1993 citato nelle premesse è così rettificato:

ERRATA	CORRIGE
—	—
Art. 1.	Art. 1.
All'art. 25 del titolo IV - Scuole di specializzazione, del vigente statuto è aggiunto: *c)* diritto e politica delle Comunità europee.	All'art. 25 del titolo IV - Scuole di specializzazione, del vigente statuto è aggiunto: *c)* diritto ed economia delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 marzo 1994

Il rettore: FERRARA

94A4315

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 70 del 17 giugno 1994

Prodotti medicinali per uso veterinario:

AUJESZKY OIL-SUIVAX gI-, flacone da 100 ml, n. di A.I.C. 100008010;

AUJESZKY A-SUIVAX gI-, flacone da 100 ml, registrazione n. 28204;

AUJUNFLU-SUIVAX, flacone da 100 ml, n. di A.I.C. 100036019;

PARVO-SUIVAX
flacone da 20 ml, registraz. n. 27280;
flacone da 100 ml, registraz. n. 27280;

BOVAX 3V
flacone da 25 ml, registraz. n. 27033;
flacone da 100 ml, registraz. n. 27033;
flacone da 250 ml, registraz. n. 27033.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 00592170377.

Modifiche apportate: produttore: I prodotti sopraindicati sono ora prodotti presso: officina farmaceutica consortile Fatro S.p.a., sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti di seguito elencati vengono attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

AUJESZKY A-SUIVAX gI-, flacone da 100 ml, n. di A.I.C. 100218015;

PARVO-SUIVAX
flacone da 20 ml, n. di A.I.C. 100219017;
flacone da 100 ml, n. di A.I.C. 100219029;

BOVAX 3V
flacone da 25 ml, n. di A.I.C. 100220019;
flacone da 100 ml, n. di A.I.C. 100220021;
flacone da 250 ml, n. di A.I.C. 100220033.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 71 del 17 giugno 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «BAYTRIL» soluzione iniettabile al 2,5% - flacone da 50 ml registrazione n. 27006/1.

Titolare A.I.C.: Bayer A.G di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate: confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione da 100 ml alla quale viene attribuito il numero di A.I.C. 100155074.

Numero di A.I.C.: alla confezione già in commercio da 50 ml, viene attribuito il numero di A.I.C. 100155062.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

94A4317

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Provvedimento n. 96/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale:

«ALOVIR» (aciclovir) 25 compresse da 400 mg, 10 g di crema e 25 compresse da 800 mg.

Titolare A.I.C.: Foletto S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tibaldi, 54.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale, nelle confezioni sopra indicate, è ora prodotta, controllata e confezionata dalla Società Wellcome Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia - via del Mare, 36.

composizione (limitatamente agli eccipienti delle preparazioni compresse da 400 a 800 mg): la composizione ora autorizzata è la seguente: Principio attivo: invariato per entrambe le preparazioni. Eccipienti: una compressa da 400 mg contiene: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato e ossido di ferro rosso (E 172) nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti; una compressa da 800 mg contiene: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, carminio d'indaco (E 132) e magnesio stearato nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità: il periodo di validità, limitatamente alle confezioni da 25 compresse da 400 e 800 mg, è ora esteso a 5 anni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 175/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «UBITEN 50» - flaconcini monodose.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla Italfarmaco S.A. nello stabilimento sito in Alcobendas (Madrid).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 176/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «PORFIRIN 12» - 10 flac. os 10 ml

Titolare A.I.C.: Zilliken S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 326.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla ditta Agips Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Genova - via F. Nullo, 23.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 177/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «LEUCORSAN» - 6 ovuli vaginali e 12 bust., lavanda.

Titolare A.I.C.: Zilliken S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 326.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla ditta Agips Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Genova - via F. Nullo, 23.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 178/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «TUSSAMAG» sciroppo flacone 200 ml - «TUSSAMAG COMPLEX» sciroppo flacone 200 g.

Titolare A.I.C.: Zilliken S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale F. Testi, 326.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra menzionata è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla ditta Agips Framaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Genova, via F. Nullo, 23.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 179/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «ULCEX» 20 cpr 100 mg e 20 cpr 150 mg - «ULCEX» 300 - 10 e 20 cpr da 300 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e confezionata anche dalla società A. Menarini Industrie Sud, nello stabilimento sito in Campo di Pile-L'Aquila.

Il controllo è effettuato dalla società Dompé nello stabilimento consortile sito in via Campo di Pile, s.n. - L'Aquila.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 182/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «MIDRO» bustine e polvere.

Titolare A.I.C.: Laboratori Italiani Vaillant S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cislago (Varese), via Mascagni, 55.

Modifica apportata: produttore (limitatamente ai controlli microbiologici).

I controlli microbiologici della specialità medicinale sono ora effettuati dalla Biolab nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 183/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «NORMOTHEN» compresse 2 mg e 4 mg.

Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cisterna (Latina), corso Repubblica 151.

Modifica apportata: produttore (limitatamente al confezionamento): il confezionamento della specialità medicinale è ora effettuato dalla Pfizer nello stabilimento consortile Pfizer-Roering sito in Latina ove già è effettuata la produzione.

Il controllo continua ad essere effettuato come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 184/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «FOSFORIL CALCIUM» granulato.

Titolare A.I.C.: S.p.a. - Società Prodotti Antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta, confezionata a controllata dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cerano (Novara).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 185/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «SKINAT» 3 tavolette 250 mg; 50 tavolette 10 mg.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società Opocrin S.p.a. nello stabilimento sito in Corlo di Formigine (Modena).

La sterilizzazione con raggi gamma e le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 186/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «ALTIAZEM» 50 cpr. 60 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia 26.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, n. 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 187/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «ALTIAZEM RETARD» 24 cpr. 120 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina Km. 30,400. Le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito sono ora effettuati anche presso la ditta A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, n. 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 188/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «RANIDIL» fiale.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Paganica, 54.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla Glaxo nello stabilimento consortile sito in S. Polo di Torrile (Parma).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 189/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «RANIDIL» compresse e fiale.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Paganica, 54.

Modifica apportata: il termine per la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale presso gli stabilimenti consortili siti in Verona e in S. Polo di Torrile (Parma), è così prorogato: per le compresse: fino al 31 dicembre 1994; per le fiale: fino al 30 giugno 1995.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 190/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «NOVALGINA» 5 supposte adulti - 5 supposte bambini.

Titolare A.I.C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. U. Traiano, 18.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale, nelle preparazioni sopra indicate, è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla ditta Laboratoires Hoechst nello stabilimento sito in L'Aigle (Francia).

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 191/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «LISOMUCIL» (carbocisteina) flacone da 200 ml di sciroppo adulti al 5% e flacone da 200 ml di sciroppo bambini al 2%.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società estera Laboratoires Synthelabo France nello stabilimento sito in Coutances (Francia), Zone Industrielle de la Guerie.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 192/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «SINECOD TOSSE» (già SINECOD) 25 confetti mg 5; flacone gocce ml 15; flacone sciroppo ml 125.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: il termine previsto nel provvedimento ministeriale n. 550/1993 del 13 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 - serie generale - del 16 dicembre 1993, per lo smaltimento dei lotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

Provvedimento n. 193/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale: «LUXOBEN» compresse e fiale.

Titolare A.I.C.: Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio legale in Milano, via G. Zanella, 3/5.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale, nelle forme farmaceutiche sopra indicate, è ora prodotta dalla ditta Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), le operazioni di controllo ed il confezionamento terminale sono effettuati dalla ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via G. Zanella, 3/5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994

Provvedimento n. 194/1994 del 1° luglio 1994

Specialità medicinale. «MOBILISIN» pomata

Titolare A.I.C.: Luitpold S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano, 157

Modifica apportata. produttore: la specialità medicinale viene ora prodotta e controllata dalla ditta Farmaceutici Formenti S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio, n. 2

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 4 luglio 1994.

94A4351

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione di autorizzazione alla società «Danubio fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1994 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha sospeso l'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, autorizzato con decreto ministeriale 3 febbraio 1982, modificato con decreto ministeriale 1° agosto 1983, in favore della società «Danubio fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Milano, per un periodo di mesi tre.

Il predetto provvedimento comporta l'inibizione dell'assunzione di nuovi mandati ed incarichi di revisione.

94A4338

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

diritto del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4319

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

chimica fisica;
esercitazioni di chimica fisica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4320

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato a pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, comma 2, al terzo e all'ottavo rigo, in luogo delle parole: «... lo stato patrimoniale, *il conto economico e la nota integrativa del bilancio* ...», leggasi: «... lo stato patrimoniale *e il conto economico del bilancio* ...»;

all'art. 2, comma 3, primo capoverso, in luogo delle parole: «Lo stato patrimoniale, *il conto economico e la nota integrativa del bilancio* ...», leggasi: «Lo stato patrimoniale *e il conto economico del bilancio* ...».

94A4373

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

4 1 1 1 0 0 1 5 4 0 9 4 *

L. 1.300